



**CONSIGLIO DI PRESIDENZA  
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

**NOTIZIARIO**  
a cura dell'Ufficio Servizi

**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELL'8 FEBBRAIO  
2018**

Sommario:

- 1) Nomina del Vice-Presidente del C.P.G.A.
- 2) Revisione dei criteri sulle attività di docenza dei magistrati amministrativi
- 3) Nomina di quattro Consiglieri di T.A.R. a Consigliere di Stato

## RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

- 8 FEBBRAIO 2018 -

### 1) Nomina del Vice Presidente del C.P.G.A.

Il Consiglio *ha approvato* la nomina del Prof. avv. Giovanni GUZZETTA quale Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in sostituzione del Prof. Mantini, dimissionario.

### 2) Revisione dei criteri sulle attività di docenza dei magistrati amministrativi

Il Consiglio ha integrato la delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 con le modifiche evidenziate *in grassetto*, indicate nel testo coordinato che, di seguito, si riporta:

#### **TITOLO PRIMO**

##### ***Criteri generali***

##### ***Art. 1***

*Gli incarichi dei magistrati amministrativi sono attribuiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in conformità delle norme regolamentari dettate dal D.P.R. 6 dicembre 1993 n.418, secondo i criteri indicati negli articoli seguenti.*

*Le " motivate ragioni " che possono consentire, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del medesimo decreto presidenziale, l'attribuzione di incarichi su richiesta nominativa, ricorrono esclusivamente nei seguenti casi:*

- a) *incarico di collaborazione diretta prevista dall'art. 13 del decreto legge 12 giugno 2001 n.217, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2001 n. 317, ovvero incarico equiparabile presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale che, per i compiti da svolgere, presupponga un rapporto strettamente fiduciario con il soggetto da cui proviene la designazione;*
- b) *incarico di docenza;*

- c) *incarico che richieda il possesso di oggettive e specifiche competenze, acquisite dal soggetto designato nominativamente. I soggetti designanti devono, in ogni caso, esplicitare le ragioni che, avuto riguardo al contenuto dell'attività oggetto dell'incarico stesso, richiedono il possesso delle predette competenze.*

#### **Art. 2**

*Salve le ipotesi previste dal successivo art. 22, è fatto divieto ai magistrati di accettare o svolgere incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi senza previa autorizzazione motivata del Consiglio di Presidenza o- in caso di urgenza e salvo ratifica- del Presidente dello stesso Consiglio.*

#### **Art. 3**

*Il conferimento o l'autorizzazione di un incarico di qualsiasi natura non possono essere disposti tutte le volte in cui lo svolgimento dell'incarico stesso, per l'esistenza di circostanze, anche ambientali o locali, sia suscettibile di determinare una situazione di pregiudizio per la funzionalità dell'ufficio, per l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà del magistrato, per il prestigio e l'immagine della magistratura.*

*Non possono essere disposti il conferimento o l'autorizzazione nei casi in cui l'incarico da svolgere, per le modalità, la natura od il contenuto delle funzioni che la stessa comporta, non si dimostri confacente allo status del magistrato e, in ogni caso, al prestigio dell'ordine cui appartiene. A tale fine non sono conferibili od autorizzabili incarichi nei quali la posizione del magistrato sia gerarchicamente subordinata rispetto ad autorità che non sia di vertice dell'amministrazione e/o ad altro magistrato di qualifica meno elevata.*

#### **Art. 4**

***Non può essere conferito o autorizzato alcun incarico, ivi compresi quelli interni alla giustizia amministrativa, ai magistrati che:***

- a) *siano sottoposti a procedimento disciplinare, risultino sospesi cautelativamente dal servizio, od abbiano subito, nell'ultimo quinquennio, una delle sanzioni disciplinari indicate all'articolo 19, primo comma, numeri 2 e 3 del regio decreto 31 maggio 1946, n.511;*
- b) *siano rinviati a giudizio o sospesi obbligatoriamente dal servizio nell'ambito di un procedimento penale aperto a loro carico per delitti non colposi;*
- c) *siano in anno sabbatico od in aspettativa, sino a quando non rientrino in servizio;*
- d) *siano in rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado, o di coniugio con il responsabile dell'amministrazione interessata all'incarico;*

- e) *senza giustificato motivo siano in ritardo nel deposito delle minute di provvedimenti giurisdizionali o di pareri, rispetto ai termini stabiliti dal codice del processo amministrativo e dalle altre leggi vigenti, per ciascun rito, per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri;*
- f) *facciano parte di un T.A.R. o di una sezione staccata ovvero del C.G.A., qualora l'amministrazione interessata all'incarico sia un ente od un organo regionale od infraregionale la cui attività ricada nell'ambito della competenza giurisdizionale degli stessi (tale criterio, salvo particolari situazioni locali o ambientali, non trova applicazione per gli incarichi di docenza e per le commissioni di concorso);*
- g) *facciano parte di una sezione giurisdizionale o consultiva competente a conoscere delle controversie o degli affari dell'amministrazione interessata all'incarico o - nel caso esista un'unica sezione o che tutte le sezioni siano ugualmente competenti- nell'anno precedente abbiano fatto parte di collegi per la trattazione di cause od affari riguardanti l'amministrazione stessa (tale ultimo criterio non trova applicazione nelle ipotesi di cui all'art.3, comma terzo, lett.a), b) e c) del D.P.R. 6 dicembre 993 n. 418, per gli incarichi di docenza conferito da università degli studi o da enti pubblici e per le commissioni di concorso);*
- h) *abbiano in corso, anche in posizione di fuori ruolo, un incarico continuativo:*
- presso l'amministrazione interessata all'incarico stesso;*
- presso altra amministrazione, se abbiano altresì in corso, in diversa amministrazione, un altro incarico non continuativo;*
- h-bis) abbiano in corso un incarico di docenza privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c) o d) per più di 30 giorni di calendario.***
- i) *non indichino, senza giustificato motivo, nella scheda allegata alla domanda di autorizzazione o nella scheda allegata all'accettazione del conferimento, od abbiano ommesso di specificare, entro trenta giorni dalla data di conoscenza:*
- 1) *il compenso derivante dall'incarico autorizzato o conferito;*
  - 2) *i compensi percepiti nell'anno solare precedente e nell'anno corrente per i precedenti incarichi ancora in corso o già esauriti.*

*Alle schede suddette dovrà essere allegata una dichiarazione della segreteria, attestante che l'interessato nel deposito delle sentenze non ha ritardi superiori al termine indicato alla lettera e). Analoga attestazione dovrà essere presentata, con cadenza semestrale, nel caso di incarichi di durata.*

*L'omessa comunicazione dei compensi di cui alla lettera i), n. 1, preclude l'autorizzazione o il conferimento di qualsiasi altro incarico, fermo il potere di autotutela del Consiglio di presidenza.*

*Ai fini della presente norma si intende per incarico continuativo quello di diretta collaborazione con organi di governo (capo di gabinetto, capo ufficio legislativo, consulente giuridico ministeriale), o quello allo stesso equiparabile presso le altre amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 3 del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418, l'incarico che comporti un'applicazione superiore a due giorni alla settimana, nonché, in generale l'incarico di docenza che comporti, complessivamente, un impegno superiore alle 140 ore nell'arco dell'anno.*

*Resta fermo il divieto di cumulo di cui al primo comma dell'art. 4 del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418.*

### **Art. 5**

*1. Il conferimento degli incarichi da parte del Consiglio di Presidenza deve essere preceduto da un interpello fra tutti i magistrati.*

*L'interpello è effettuato ogni due anni, per le seguenti categorie omogenee:*

- componente della Commissione Tributaria Centrale;*
- presidente o componente di commissioni di disciplina, di commissioni di valutazioni e controllo;*
- presidente o componente di commissioni (anche di concorso) o di comitati presso amministrazioni pubbliche,*
- componente del Comitato di verifica per le cause di servizio (ex C.P.P.O);*
- componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;*
- componente della Commissione Centrale di Vigilanza per l'Edilizia Popolare ed Economica;*
- presidente di collegio arbitrale;*
- componente di organismi tecnici e ausiliari di organi politici e di organi di rilievo costituzionale nei casi previsti dalla legge;*

*2. I magistrati interessati potranno manifestare la disponibilità ad assumere gli incarichi per una o più delle suddette categorie. Non ha effetto la disponibilità espressa per categorie diverse o più limitate ovvero soggetta a limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'interpello.*

*3. La Segreteria della I Commissione permanente comunica ai magistrati entrati in servizio durante il periodo di vigenza dell'interpello che gli stessi, entro 20 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, hanno facoltà di esprimere la propria disponibilità ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al successivo comma 5.*

*4. In sede di interpello, in relazione agli incarichi già conferiti nel biennio precedente, l'interessato dichiara se essi siano ancora in corso o si siano esauriti per qualsiasi ragione.*

*5. In esito all'interpello viene redatto un unico elenco con l'indicazione del tipo di incarico per il quale ciascun magistrato ha manifestato la propria disponibilità, nonché degli incarichi conferiti nel biennio precedente e di quelli ancora in corso.*

## **Art. 6**

*Non possono essere conferiti od autorizzati, per la durata di un anno solare, altri incarichi nei confronti di quei magistrati che abbiano percepito complessivamente nell'anno solare precedente- per incarichi **di qualsiasi natura, incluse attività di docenza di qualunque genere - emolumenti superiori al sessantacinque per cento della retribuzione media** della qualifica di appartenenza dei magistrati stessi.*

*Tale criterio potrà essere derogato a seguito dell'istituzione del fondo perequativo di cui al D.P.R.6 dicembre 1993 n. 418, nonché per gli incarichi di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 217 del 2001 convertito dalla legge 317 del 2001.*

## **TITOLO SECONDO**

### **Criteri specifici**

#### **Capo primo**

#### **Incarichi arbitrali**

## **Art. 7**

*L'incarico deve concernere esclusivamente lo svolgimento di funzioni di presidente di collegio arbitrale.*

## **Art. 8**

*La controversia cui si riferisce l'incarico deve avere almeno una parte pubblica. Nella nozione di parte pubblica si devono intendere esclusivamente:*

- a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;*
- b) gli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici;*
- c) ogni altro soggetto che, in base ad una legge o ad un atto di concessione, operi come stazione appaltante in luogo dei soggetti di cui alle lettere a) e b) che precedono.*

*L'arbitrato deve concernere, comunque, una controversia emersa esclusivamente e direttamente in relazione a rapporti sorti per la gestione di servizi pubblici, esecuzione forniture pubbliche, attività di interesse generale non avente*

*carattere industriale o commerciale, e comportanti l'assunzione di funzioni pubbliche e/o l'obbligo della osservanza della normativa europea e/o nazionale in materia di procedimenti ad evidenza pubblica.*

#### **Art. 9**

*L'incarico è conferito dal Consiglio di Presidenza. Le parti, nonché gli eventuali arbitri già designati, potranno, tuttavia, formulare concorde richiesta nominativa al Consiglio stesso che provvederà in conformità ai criteri vigenti.*

#### **Art. 10**

*Condizione imprescindibile per il conferimento o la autorizzazione è che il petitum della controversia arbitrale debba essere determinato o determinabile.*

#### **Art. 11**

*Fermi restando i criteri impeditivi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), i) e j), non possono essere conferiti od autorizzati incarichi arbitrali a magistrati che:*

- a) abbiano ottenuto dal Consiglio di Presidenza o dalla camera arbitrale un incarico arbitrale nello stesso anno solare in cui è pervenuta la richiesta per l'autorizzazione od il conferimento del nuovo incarico;*
- b) abbiano un incarico, anche non continuativo, presso l'amministrazione comunque interessata alla controversia arbitrale;*
- c) abbiano fatto parte di collegi che hanno giudicato, nell'anno precedente, controversie nelle quali sia stata parte o difensore una delle parti o degli arbitri della vertenza arbitrale;*
- d) siano ancora iscritti all'albo della camera arbitrale dopo avere ottenuto dal Consiglio di Presidenza - nel corso di tale iscrizione - un'autorizzazione allo svolgimento di un incarico arbitrale.*

#### **Art.12**

*Al conferimento dell'incarico di presidente del collegio arbitrale il Consiglio di Presidenza provvede individuando il magistrato da designare, scegliendolo, con le modalità di seguito indicate, fra coloro che hanno manifestato la loro disponibilità a seguito di un apposito interpello da espletarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.*

*Annualmente, fatta salva l'assunzione della qualifica di Consigliere nel corso dell'anno, i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità vengono ripartiti in due elenchi: nel secondo, convenzionalmente denominato "Elenco B", vengono inseriti i magistrati con qualifica di referendario e di primo referendario*

T.A.R.; nel primo convenzionalmente denominato "Elenco A" vengono inseriti tutti gli altri magistrati.

L'incarico arbitrale il cui *petitum* è inferiore a un milione di euro è conferito a uno dei magistrati inseriti nell'Elenco B; l'incarico arbitrale il cui *petitum* è pari o superiore al medesimo importo è conferito a uno dei magistrati inseriti nell'Elenco A.

L'individuazione del magistrato all'interno di ciascun elenco avviene mediante sorteggio.

La rinuncia al conferimento dell'incarico, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dagli elenchi per una durata pari a 5 anni.

Il conferimento di un incarico ad un magistrato incluso nell'elenco B non preclude il conferimento di altro incarico per i primi tre anni dal conseguimento della qualifica di Consigliere.

Sono inclusi negli elenchi i magistrati in ruolo e i magistrati togati in servizio presso il C.G.A. per la Regione Siciliana che non hanno mai espletato incarichi arbitrali o di collaudo autorizzati o conferiti e che non hanno usufruito dell'allineamento stipendiale.

### **Art. 13**

Una volta costituito il fondo di perequazione dei compensi per incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio, l'ammontare dei compensi da computare ai fini di cui all'art.12 che precede sarà dato dagli importi effettivamente percepiti dal magistrato.

### **Art. 14**

Il Consiglio di Presidenza, inoltre e fermi restando gli impedimenti contenuti nei criteri generali ed in quelli specifici in precedenza indicati, in caso di arbitrato di rilevante entità e in ogni caso di *petitum* pari o superiore ai cinquantamiloni di euro, può conferire l'incarico ad un magistrato individuato- in base alla formula di cui all'art.12 che precede- fra quelli che hanno maturato il trattamento economico inerente alle funzioni direttive superiori.

## **Capo secondo**

### **Commissioni di concorso ed altri incarichi da conferire**

### **Art. 15**

1. Il magistrato da designare per il conferimento è individuato, tra i magistrati che abbiano dato la propria disponibilità, nel rispetto del principio della rotazione.



2. Al fine di garantire la rotazione e l'equa distribuzione degli incarichi saranno prioritariamente considerati:

- i magistrati che nei due anni successivi alla cessazione di un precedente incarico conferito non siano stati destinatari di ulteriore conferimento;
- i magistrati che non abbiano in corso incarichi autorizzati conferiti o soggetti ad autorizzazione (con esclusione degli incarichi di docenza).

3. Ai fini del conferimento, il Consiglio tiene conto del numero e della tipologia degli incarichi già conferiti e autorizzati, espletati ed in corso di svolgimento, e può considerare la natura dell'incarico da conferire, in relazione anche all'esperienza ed alla eventuale specifica professionalità di cui è in possesso il magistrato.

4. La rinuncia o la non accettazione dell'incarico da parte del magistrato che abbia dato la propria disponibilità, non giustificata da gravi e documentati motivi, comporta la sua cancellazione dall'elenco di cui all'art. 5, comma 5 e l'esclusione per lo stesso di partecipare ai successivi due interPELLI.

5. In caso di necessità e urgenza, debitamente motivate, il Consiglio può individuare il destinatario del conferimento anche in deroga ai criteri di preferenza indicati dalla presente deliberazione.

6. Nell'ipotesi in cui l'esito dell'interpello annuale non consenta di conferire un incarico per il quale una legge statale imponga obbligatoriamente la presenza di un magistrato amministrativo - per l'assenza di domande e/o per successive rinunce - il Consiglio conferisce d'ufficio l'incarico al magistrato con minore anzianità di servizio, salva la possibilità di valutarne la compatibilità con lo svolgimento dell'attività istituzionale e fermo restando il rispetto del principio di rotazione.

### **Capo terzo**

#### **Incarichi di studio e ricerca ed incarichi non diversamente regolati.**

#### **Art. 16**

Per incarico di studio e ricerca deve intendersi un'attività di elaborazione intellettuale di principi, istituti e nozioni giuridiche, avente carattere ricognitivo, compilativo o innovativo, di natura generale e astratta, per nulla collegata alla soluzione di specifiche questioni da definire dall'autorità conferente attraverso l'adozione di atti amministrativi.

Al termine dell'espletamento dell'incarico di studio e ricerca, e comunque non oltre trenta giorni da tale termine, sentita l'amministrazione conferente, il magistrato depositerà presso la Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa l'elaborato di studio, in relazione al quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa valuterà l'opportunità di disporre la messa a disposizione in biblioteca per finalità di consultazione.

Sono comunque vietati gli incarichi di studio, ricerca e collaborazione presso le regioni nonché presso gli enti territoriali e locali.

### **Art. 17**

*In caso di conferimento da parte del Consiglio di Presidenza, il magistrato da designare, sia per gli incarichi di studio che per quelli non diversamente regolati, è individuato con l'applicazione degli stessi criteri di cui al precedente art. 12, avuto riguardo anche alla natura dell'incarico da conferire.*

*Fermi restando i criteri impeditivi contenuti nel precedente art. 4, non possono essere conferiti incarichi ai magistrati che abbiano ottenuto dal consiglio di presidenza, nello stesso anno solare, il conferimento di un incarico di identica natura.*

### **Capo quarto**

#### **Incarichi di docenza, partecipazione a seminari e convegni**

### **Art. 18**

*L'incarico di insegnamento può essere svolto dal magistrato amministrativo nei seguenti casi:*

- a) a seguito di conferimento da parte del Consiglio di Presidenza;*
- b) a seguito di incarico attribuito da una pubblica amministrazione;*
- c) a seguito di incarico attribuito da una struttura privata, di sicuro affidamento e serietà, la quale svolga professionalmente un'attività di formazione scientifica e culturale. In particolare, per gli incarichi relativi a corsi di preparazione a concorsi pubblici:
  - 1) il magistrato cui è conferito l'incarico deve richiedere l'autorizzazione dell'Organo di autogoverno; detta autorizzazione ha efficacia annuale ed è rinnovabile;*
  - 2) è fatto divieto espresso di far pubblicità in ordine ai nominativi dei magistrati che effettuano le docenze, fatta eccezione per i direttori scientifici dei corsi;*
  - 3) all'atto della prima richiesta di autorizzazione, va prodotto lo statuto della società o dell'associazione ospitante unitamente all'indicazione dei nominativi dei componenti dei rispettivi organi direttivi; nel caso di rinnovo dell'istanza di autorizzazione il magistrato deve dichiarare che non sono intervenute modificazioni nella composizione soggettiva degli organi direttivi o altrimenti comunicare i mutamenti intervenuti;*
  - 4) n corso di svolgimento di detti corsi e per i successivi cinque anni è fatto divieto di presiedere e partecipare a commissioni di concorso attinenti ai corsi di preparazione stessi;**
- d) presso la propria abitazione o strutture all'uopo adibite Al riguardo:*

- 1) per l'attività di docenza va richiesta, per ogni singolo corso, l'autorizzazione dell'Organo di autogoverno; detta autorizzazione ha efficacia annuale ed è rinnovabile;
- 2) è fatto assoluto divieto di connotazione di attività d'impresa (art. 60 del T.U. n.3/57 del pubblico impiego), a tal uopo avendo riguardo a parametri quali il numero degli allievi per corso, che di norma non dovrà comunque superare le 60 unità, l'assetto organizzativo e l'eventuale approntamento di strutture logistiche e/o umane;
- 3) è fatto divieto espresso di fare pubblicità sui corsi, con qualsiasi mezzo, incluso Internet;
- 4) è fatto obbligo di rendicontazione annuale sull'impegno profuso e sui relativi compensi;
- 5) in corso di svolgimento di detti corsi e per i successivi cinque anni è fatto divieto di presiedere e partecipare a commissioni di concorso attinenti ai corsi di preparazione stessi;
- 6) l'attività non deve incidere sull'attività istituzionale del magistrato.

**Il magistrato non potrà svolgere incarichi di cui alle lettere c) o d) che richiedano un impegno complessivo per lezioni frontali superiore a 40 giorni di docenza, intesi come giorni di calendario non frazionabili e onnicomprensivi di tutte le attività di docenza svolte con una delle formule di cui al presente articolo. Non è consentito l'utilizzo della formula del convegno diretto o aperto ai corsisti per superare i predetti limiti.**

L'incarico di insegnamento comunque prestato deve attenersi ad una formazione scientifica e culturale di livello universitario o post-universitario, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 3, lett.d) del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418.

**Non è autorizzabile l'insegnamento in corsi di preparazione per i concorsi di referendario di Tar e di consigliere di Stato con le modalità organizzative di cui alle lettere c) e d) del comma 1.**

Restano in vigore le ulteriori disposizioni in tema di incarichi di docenza non incompatibili con il disposto delle presenti norme.

**Costituisce grave illecito disciplinare ai sensi dell'art. 18, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, lo svolgimento di un incarico di insegnamento di cui alle lettere c) o d) del comma 1 senza autorizzazione del Consiglio di Presidenza.**

#### **Art. 18-bis**

**Il magistrato che intende assumere un incarico di docenza dovrà preventivamente attestare, con apposita dichiarazione scritta:**

- a) quali siano gli emolumenti pattuiti a titolo di compensi per l'attività svolta;

- b) *che non sono previsti ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti, nella forma di emolumenti o vantaggi economici comunque denominati, diretti o indiretti, anche per interposta persona, inclusi rimborsi, compensi per cessione di diritti di autore inerenti materiali d'aula, per sé, per il proprio coniuge (o convivente o partner dell'unione civile), per i propri parenti entro il sesto grado o per i propri affini entro il quarto grado;*
- c) *l'inesistenza di rapporti di coniugio, di convivenza, o di rapporti derivanti da unioni civili o da vincoli fiduciari, di parentela entro il sesto grado e di affinità entro il quarto grado con i responsabili della gestione del corso, con gli organi di direzione e amministrazione dell'organismo, o che comunque controllino tali organismi, per interposta persona fisica o giuridica;*
- d) *di non essere a conoscenza di circostanze o di situazioni, afferenti ai corsi o all'organismo che li organizza o presso cui si svolgono, che siano suscettibili di generare qualsivoglia forma di conflitto di interesse o che, in ogni caso, siano in grado di compromettere la sua indipendenza o il prestigio del proprio ruolo;*
- e) *se i partecipanti ai corsi sono vincolati ad adottare manuali e testi di cui il magistrato sia autore.*

*Il magistrato che ha reso le dichiarazioni di cui sopra, dovrà prontamente aggiornarle, senza nessun indugio, nel caso in cui intervengano mutamenti di sorta.*

#### **Art. 19**

*In caso di conferimento da parte del Consiglio di Presidenza, il magistrato da designare è individuato avuto riguardo alla peculiarità dell'incarico da conferire e alle disponibilità degli interessati*

*Ogni altro incarico di insegnamento – esclusa la partecipazione a convegni o a seminari, purché contenuti nei limiti di cui al successivo art. 22 - è soggetto ad autorizzazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R.418 del 1993.*

#### **Art. 20**

*Nella scheda allegata alla domanda di autorizzazione il magistrato deve indicare:*

- a) *la materia insegnata e la modalità di svolgimento dell'incarico di docenza in base alle ipotesi di cui al precedente art.18;*
- b) *l'ente pubblico o il gestore della struttura privata che conferisce l'incarico di insegnamento;*

- c) *il numero dei giorni e delle ore di lezione complessivamente impiegati, nonché i compensi relativi all'insegnamento stesso.*

*Il magistrato deve, altresì, dichiarare, nel caso in cui l'insegnamento indicato alla lett.c) dell'art.18 si svolga in struttura appartenente a società od associazione, di non farne parte e di non avere, direttamente o per interposta persona, partecipazioni e/o interessi con il soggetto della struttura e che analoghe partecipazioni o interessi non abbiano i propri familiari, affini o conviventi.*

#### **Art. 21**

*Nel caso di insegnamento in struttura privata, il magistrato non deve partecipare ad iniziative pubblicitarie della struttura stessa che lo riguardino. In violazione di tale disposizione il Consiglio di Presidenza revocherà l'autorizzazione.*

*Il nominativo del magistrato amministrativo che svolge attività di docenza non deve essere utilizzato a fini di pubblicità dei corsi. Il magistrato che si rende disponibile ad assumere tali incarichi avrà cura di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire l'utilizzo del suo nominativo o della sua immagine a fini di promozione pubblicitaria. Dopo la conclusione dei termini per l'iscrizione ai corsi è consentita la pubblicazione del calendario delle lezioni con indicazione nominativa dei docenti; è fatta salva la possibilità per gli interessati di ottenere informazioni dettagliate attraverso una apposita e specifica richiesta.*

#### **Art. 22**

*Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001 l'attività di docenza svolta presso enti pubblici o privati, a titolo oneroso o gratuito, ove svolta in forma non continuativa non è soggetta ad autorizzazione del Consiglio di Presidenza né a presa d'atto, come anche la partecipazione a convegni e seminari, **fermo restando il limite complessivo dei compensi di cui all'art. 6, il cui rispetto dovrà essere attestato dal magistrato nelle comunicazioni di cui al comma seguente.***

*Il magistrato che svolga **le attività di cui al comma 1** è tenuto ad informarne di volta in volta il Presidente della sezione giurisdizionale o consultiva cui è assegnato, per gli adempimenti di cui al successivo art. 25, nonché, con cadenza semestrale, l'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, comunicando a consuntivo il numero di ore in cui è stato impegnato, i compensi eventualmente percepiti e la propria situazione nel deposito dei provvedimenti.*

***Non rientra nel regime di cui ai precedenti commi, e necessita comunque di autorizzazione ai sensi dell'art. 18, l'insegnamento, anche se occasionale, su incarico conferito da una struttura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c), per l'insegnamento in corsi di preparazione per magistrati.***

#### *Art. 22-bis*

*Fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, le norme a seguire disciplinano le condizioni alle quali il CPGA potrà autorizzare i magistrati a collaborare con soggetti privati nell'organizzazione e nella conduzione di corsi di insegnamento post-universitario per la preparazione ai concorsi o per l'accesso alle professioni legali.*

*Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli a seguire i corsi e le iniziative di docenza delle università e degli enti pubblici, o controllati da enti pubblici, anche locali e le docenze nell'ambito delle Scuole di specializzazione per le professioni legali di cui alla delibera del 6 aprile 2006.*

#### *Art. 22- ter*

*I magistrati amministrativi sono autorizzati a svolgere l'incarico di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), alle seguenti condizioni:*

- a) che siano previste adeguate condizioni di accesso alla formazione per i non abbinati;*
- b) che ogni attività svolta dal magistrato per i corsi di preparazione sia compresa nel limite dei 40 giorni di cui all'art. 18;*
- c) che l'organizzazione, complessivamente intesa, di un corso di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), da parte di operatore professionale del settore, non sia riferibile alla persona del magistrato amministrativo quale elemento caratterizzante il corso medesimo; a tal fine è fatto divieto al magistrato di assumere l'incarico di direttore o di coordinatore scientifico di tali corsi, salva la possibilità di partecipazione al comitato scientifico.*
- d) che l'attività di insegnamento venga svolta, con la presenza fisica del docente in aula, in un'unica sede e con possibilità di collegamento in streaming con non più di tre sedi.*

*A tali fini, ed anche allo scopo di consentire al CPGA di verificare le condizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), ogni organismo privato, di qualunque natura (societaria o associativa, profit o non profit) che intende avvalersi della collaborazione di magistrati amministrativi, in qualità di docenti, tutor, componenti di comitati scientifici per la tenuta di corsi di preparazione post-universitaria per le professioni legali o per l'accesso ai concorsi di magistratura, deve espressamente chiederne l'autorizzazione al CPGA nella stessa lettera di conferimento dell'incarico al magistrato o in un atto separato, fornendo a corredo quanto indicato nell'art. 22-quater, a pena di diniego dell'autorizzazione.*

## *Art. 22-quater*

*Dovranno essere prodotte a corredo dell'istanza di cui alla disposizione che precede:*

- a) COPIA dell'atto costitutivo, dello statuto, della certificazione camerale ove sussistente, o attestazione della sua inesistenza, con indicazione nominativa di soci, associati e titolari di cariche di amministrazione, rappresentanza, direzione o responsabilità, comunque denominate;*
- b) ATTESTAZIONE circa la insussistenza dei rapporti di cui all'art. 18-bis;*
- c) ATTESTAZIONE circa gli emolumenti descritti all'art. 18-bis, comunque denominati (inclusi compensi, diritti di autore, utili, partecipazioni) previsti per la collaborazione richiesta ed erogati al magistrato - a qualunque titolo - nei tre anni precedenti a quello della richiesta;*
- d) COPIA dell'ultimo bilancio approvato dell'organismo che richiede di potersi avvalere della collaborazione del magistrato amministrativo;*
- e) RELAZIONE descrittiva dei criteri di organizzazione del corso, comprensiva del programma di insegnamento e dell'indicazione nominativa di altri docenti, nonché della descrizione della pubblicità effettuata o da effettuarsi;*
- f) IMPEGNO a consentire ad incaricati del CPGA l'accesso e il controllo ai corsi di formazione, allo scopo di poter verificare il rispetto delle direttive del CPGA in ordine alla tenuta ed allo svolgimento della docenza da parte del magistrato;*
- g) CREDENZIALI di accesso ai corsi, quando svolti on-line mediante piattaforme informatiche riservate ai soli corsisti, al fine di effettuare i controlli di cui sopra, nonché credenziali di accesso al sito della scuola, qualora ad accesso riservato, nonché ad ogni materiale scientifico e didattico ad accesso riservato;*
- h) CALENDARIO completo delle lezioni nelle quali si richiede la collaborazione del magistrato amministrativo come docente, con indicazione esatta dei luoghi di svolgimento delle stesse, ai fini di cui sopra.*
- i) IMPEGNO a consegnare al CPGA copia completa dell'elenco degli iscritti ai corsi o alle iniziative di formazione comunque denominati, con relativa contabilità (comprensiva degli incassi, delle spese e degli emolumenti comunque erogati per lo svolgimento del corso, anche a terzi) e modulistica di iscrizione.*

### *Art. 22-quinquies*

*La richiesta di autorizzazione ad avvalersi della collaborazione di magistrati amministrativi deve essere rivolta al CPGA dal rappresentante legale dell'organismo di cui all'art. 22-quater.*

### *art. 22-sexies*

*Il Consiglio di Presidenza effettua entro il 30 aprile di ogni anno un controllo a campione sugli incarichi di insegnamento di cui all'art. 18, comma 1, lett. c) e d), sorteggiando un numero di magistrati pari a un quinto di quelli autorizzati a detti incarichi. La prima commissione riferisce al plenum l'esito del controllo entro il successivo 30 giugno.*

*Nel caso in cui l'impegno a consentire ed a collaborare ai controlli di cui all'art. 22-quater non dovesse essere onorato dall'organismo, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata ed al magistrato sarà vietata ogni ulteriore collaborazione.*

### *Art. 22-septies*

*Il magistrato autorizzato ad insegnare in uno dei corsi di preparazione per concorsi pubblici di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e d), potrà svolgere docenze o partecipare a convegni che prevedono sotto qualsiasi forma un compenso per il magistrato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, entro i seguenti limiti:*

- a) 10 giorni all'anno se l'autorizzazione riguarda corsi di preparazione di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e d) pari o superiori a 30 giorni;*
- b) 15 giorni all'anno se l'autorizzazione riguarda corsi di preparazione di cui all'art. 18 comma 1, lett. c) e d) pari o superiori a 20 giorni.*

*Il magistrato è tenuto ad includere nella comunicazione a consuntivo di cui all'art. 22 le informazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 22-quater e, precisamente:*

*ATTESTAZIONE circa la insussistenza dei rapporti di cui all'art. 18-bis;*

*ATTESTAZIONE circa gli emolumenti descritti all'art. 18-bis, comunque denominati (inclusi compensi, diritti di autore, utili, partecipazioni) previsti per la collaborazione richiesta ed erogati al magistrato - a qualunque titolo - nei tre anni precedenti a quello della richiesta.*



## Art. 22-octies

*Le attività di docenza devono essere svolte dai magistrati nel rispetto dei consueti canoni di imparzialità, continenza, sobrietà e decoro del comportamento e dell'esposizione che si addicono alla magistratura e senza riferimento a casi concreti che sono in atto sottoposti o possono essere sottoposti al proprio giudizio nell'esercizio delle funzioni di istituto. Nel caso in cui il magistrato dovesse illustrare o far menzione di provvedimenti giurisdizionali da lui trattati e definiti, ispirerà la propria esposizione a una ancora più elevata soglia di sobrietà espressiva e di continenza verbale e avrà cura di richiamare anche indirizzi interpretativi di segno differente, ove esistenti.*

*In sede di richiesta di autorizzazione all'insegnamento / disponibilità all'insegnamento, i magistrati:*

- a) si impegnano espressamente ad osservare il codice etico dei magistrati amministrativi anche nell'ambito dell'insegnamento, nei rapporti con allievi, altri docenti, e ente che conferisce l'incarico di docenza e suoi rappresentanti;*
- b) si impegnano a comunicare tempestivamente all'organo di autogoverno ogni sopravvenuta circostanza ostativa;*
- c) si impegnano all'osservanza delle seguenti ulteriori regole etiche da intendersi come declinazione del codice etico del magistrato con specifico riferimento alla funzione di insegnamento:*
  - c.1) non intrattengono relazioni intime con allieve/allievi in costanza del corso di insegnamento;*
  - c.2) rispettano il principio di eguaglianza nel rapporto con allieve/i tenendo un comportamento distaccato ispirato a sobrietà, equilibrio, riservatezza, cortesia;*
  - c.3) ferma restando la libertà di insegnamento, si impegnano a esporre contenuti didattici secondo criteri di oggettività, completezza, aggiornamento, indicando le varie tesi su un dato argomento, i pro e i contro di ognuna, favorendo lo sviluppo, nei discenti, dell'autonomia di giudizio e del senso critico;*

*per i soli insegnamenti su incarico di terzi o presso la propria abitazione:*

- allegano impegno del magistrato (in caso di insegnamento presso l'abitazione) ovvero dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a fornire al CPGA, entro 10 giorni dall'autorizzazione dell'incarico, le credenziali di accesso al sito internet del corso autorizzato;*
- allegano impegno del magistrato (in caso di insegnamento presso l'abitazione) ovvero dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a non pubblicizzare l'immagine del magistrato sul sito internet del corso in alcun*

*modo, neppure sotto forma di calendari di lezioni, salvo quanto previsto dall'art. 21;*

- *allegano impegno del magistrato (in caso di insegnamento presso l'abitazione) ovvero dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a consentire accessi ispettivi nella sede dell'insegnamento, da parte di componenti dell'organo di autogoverno o funzionari delegati, anche senza preavviso;*
- *allegano impegno del magistrato (in caso di insegnamento presso l'abitazione) ovvero dell'ente conferente l'incarico di insegnamento a corrispondere tempestivamente a ogni richiesta di informazioni o chiarimenti sull'attività di insegnamento, chiesta dall'organo di autogoverno.*

### **TITOLO TERZO**

#### **Disposizioni Finali**

##### **Art. 23**

*Il magistrato che è tenuto a chiedere l'autorizzazione per l'accettazione di incarichi di qualsiasi natura deve presentare, unitamente alla domanda di autorizzazione, l'apposita scheda, di cui al modello allegato al presente testo, debitamente compilata e sottoscritta. Lo stesso magistrato deve dar comunicazione di tale richiesta al presidente della sezione giurisdizionale o consultiva cui è assegnato il magistrato medesimo.*

*Non si darà seguito all'istruttoria ed alla definizione della pratica di autorizzazione in assenza della mancata od incompleta compilazione nonché della mancata sottoscrizione della scheda. In tal caso, al magistrato interessato deve essere richiesto tempestivamente di integrare la documentazione mancante.*

##### **Art. 24**

*Il provvedimento che conferisce od autorizza un incarico, è comunicato al presidente titolare dell'ufficio giurisdizionale o della sezione consultiva nonché, se diverso, al presidente della sezione interna ove è assegnato il magistrato interessato all'incarico stesso. Il presidente dell'organo giurisdizionale o della sezione consultiva dovrà verificare che l'interessato non versi nel ritardo di cui alla lettera e) dell'art. 4 dei criteri generali. Nel caso versi in tale ritardo, dovrà darne immediata comunicazione (anche a mezzo fax) al Consiglio di Presidenza attestando che l'assegnazione delle cause o degli affari al predetto magistrato sia avvenuta nel rispetto dei criteri in materia di carichi di lavoro stabiliti dal consiglio stesso.*

## **Art. 25**

*Il presidente dell'organo giurisdizionale o della sezione consultiva, ferme restando le cause di astensione obbligatoria previste dalla normativa vigente, dovrà, altresì, tenere conto delle suddette comunicazioni nella formazione dei collegi e nell'assegnazione degli affari, curando in particolare di evitare che il magistrato partecipi, per la durata dell'incarico e nell'anno successivo al suo esaurimento, a collegi che giudichino su vertenze od affari che riguardino l'amministrazione o l'ente interessato all'incarico cui si riferisce il provvedimento di conferimento o di autorizzazione. Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione sarà richiamata l'attenzione del magistrato su quanto precede.*

## **Art. 26**

*Fermo restando quanto previsto dall'art.7, comma primo e secondo del D.P.R. 6 dicembre 1993 n. 418, ai fini dell'attuazione del terzo comma dello stesso articolo, alla bacheca riservata, presso ogni T.A.R. od il Consiglio di Stato, alle comunicazioni riguardanti gli avvocati, deve essere affisso l'avviso che presso l'ufficio del segretario generale del tribunale o della sezione del consiglio stesso è disponibile l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati nei confronti dei magistrati in servizio presso la sede giurisdizionale o consultiva di appartenenza.*

## **Art. 27**

*La violazione delle prescrizioni in materia di autorizzazione degli incarichi sarà valutata ai fini disciplinari, ai sensi anche dell'art.53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.*

## **Art. 28**

*La commissione permanente competente per gli incarichi, salva la possibilità di condurre accertamenti su casi particolari, cura una verifica annuale sulle dichiarazioni rese dai magistrati in occasione della richiesta di autorizzazione e/o sulla completezza delle informazioni che gli stessi devono rendere allo scopo. Ai fini della predetta verifica, il Consiglio di Presidenza provvede ad individuare, mediante sorteggio in seduta pubblica da effettuare entro il mese di maggio, i nominativi di 10 magistrati estratti tra coloro che hanno chiesto ed ottenuto un provvedimento di autorizzazione nel primo anno del biennio immediatamente precedente all'anno del sorteggio stesso.*

*La commissione potrà, se necessario, chiedere informazioni e chiarimenti sull'attività istituzionale svolta dai magistrati sorteggiati al presidente della sezione*

*giurisdizionale e consultiva cui gli stessi sono assegnati o sulle dichiarazioni e le documentazione in possesso degli uffici competenti a trattare tutte le procedure relative agli incarichi. Potrà, altresì, acquisire dagli interessati le dichiarazioni rese dalle amministrazioni in ordine ai compensi percepiti per gli incarichi conferiti od autorizzati.*

*Nel caso in cui dalla verifica dovessero emergere difformità od irregolarità, la commissione deve darne comunicazione al magistrato interessato per le controdeduzioni.*

*La commissione stessa, esaurita la verifica, presenterà entro lo stesso anno una relazione al Consiglio sull'attività compiuta. Il Consiglio di Presidenza, all'esito della stessa verifica, deciderà se investire il presidente del Consiglio di Stato, per la valutazione - ai fini disciplinari delle violazioni dei criteri che dovessero emergere dalla verifica medesima.*

#### **Art. 29**

*I presenti criteri entrano in vigore il 1° gennaio 2002."*

#### **Art. 2.**

Entro cinque mesi dalla data di approvazione della presente delibera, i magistrati amministrativi devono adeguare integralmente ai criteri fissati dalla delibera medesima i rapporti contrattuali attualmente in essere con gli operatori professionali del settore secondo le pregresse autorizzazioni.

#### **Art. 3**

La delibera del Consiglio di Presidenza n. 68 adottata nella seduta del 7 luglio 2017 (e successive modificazioni) è abrogata.

#### **4) Nomina di quattro Consiglieri di T.A.R. a Consigliere di Stato**

Il Consiglio *ha deliberato* la nomina a Consigliere di Stato, con decorrenza giuridica dall'8 febbraio 2018 e con effettiva presa di servizio dal 30 ottobre 2018, dei sotto indicati Consiglieri di T.A.R.:

- Elena QUADRI;
- Giuseppe CHINE';
- Cecilia ALTAVISTA;
- Luca MONTEFERRANTE.

